

VERBALE DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(Articolo 2113 Codice Civile * Articolo 411 comma 3 Codice di Procedura Civile)

In data	nei locali
sono presenti:	

IL DATORE DI LAVORO

	codice fiscale
in persona del sig.	codice fiscale
nella qualità di	
documento (tipo / numero / rilasciato da / in data)	

IL LAVORATORE

	codice fiscale
documento (tipo / numero / rilasciato da / in data)	
con l'assistenza del sig.	codice fiscale
nella qualità di RAPPRESENTANTE SINDACALE	
documento (tipo / numero / rilasciato da / in data)	

PREMESSO

- che il LAVORATORE è stato alle dipendenze del predetto DATORE DI LAVORO

dal	al	con la qualifica di
-----	----	---------------------

- che il medesimo LAVORATORE ha ricevuto quanto di spettanza secondo le leggi, gli accordi ed i contratti di lavoro vigenti per la categoria, all'infuori dei seguenti titoli:

--	--

- che le parti, al fine di prevenire o evitare ogni tipo di contenzioso, dopo approfondita discussione di tutte le questioni, intendono risolvere ogni e qualsiasi pendenza, in relazione al predetto rapporto di lavoro;
- che il LAVORATORE è stato informato sulla portata dell'accordo e sulla inoppugnabilità dello stesso;
- che il RAPPRESENTANTE SINDACALE, dopo aver visionato i documenti di lavoro senza rilevarne irregolarità, ha constatato che la volontà del lavoratore non è stata coartata in alcun modo;
- che:

--	--

su proposta della parte sindacale, le parti convengono di addivenire al seguente

ACCORDO TRANSATTIVO E CONCILIATIVO.

(segue a pag. 2.2)

VERBALE DI TRANSAZIONE E CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(Articolo 2113 Codice Civile * Articolo 411 comma 3 Codice di Procedura Civile)

[1]

Il datore di lavoro, come sopra rappresentato, corrisponderà in via conciliativa e a titolo transattivo le seguenti somme:

Euro	per Retribuzione
Euro	per Trattamento di Fine Rapporto
Euro	per Ulteriore importo forfetario lordo a transazione generale
Euro	TOTALE

da erogarsi come segue:

Euro	
Euro	
Euro	TOTALE

[2]

Il Lavoratore, con l'esecuzione di quanto previsto al punto [1], e, a fronte in particolare dell'erogazione della somma indicata come Ulteriore importo forfetario lordo a transazione generale:

- accetta il licenziamento riconoscendone validi i motivi, e dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede ad impugnare il provvedimento;
- fa espressa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa economica, dedotta e/o deducibile, che, nell'intercorso rapporto di lavoro e sua cessazione, possano trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, risarcitorio; così, in via esemplificativa ma non esaustiva: per incidenza sul trattamento di fine rapporto dei compensi relativi a lavoro straordinario e festivo; per indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti; per festività e premi; per incidenza dei compensi relativi al lavoro straordinario, notturno e festivo su qualsiasi istituto.

LETTO, APPROVATO E CONTESTUALMENTE SOTTOSCRITTO

IL LAVORATORE	IL RAPPRESENTANTE SINDACALE	IL DATORE DI LAVORO

CC Art. 2113 - Rinunzie e transazioni.

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile.

CPC - Art.411 - Processo verbale di conciliazione.

Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il **tentativo di conciliazione** si è svolto **in sede sindacale**, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.